

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

PINTO dott. Diego

Presidente

COLOGNESI dott.ENRICO

Consigliere

VERDEROSA dott.ssa Rossella

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1073/2024 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 16.04.2026 e vertente

TRA

ECOAMBIENTE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Vaccarella;

- *Appellante* -

E

R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. (C.F. 014978930595), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco;

- *Appellata* -

E



REGIONE LAZIO (C.F. 80143490581), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola, in virtù di procura generale alle liti rep. 15266 del 20/04/2023;

- Appellata -

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 780/2024, pubblicata in data 15/01/2024, non notificata.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 19/02/2024, la società Ecoambiente S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 780/2024 del Tribunale di Roma, con la quale era stata integralmente rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti per effetto delle condotte illecite ascritte a R.I.D.A. Ambiente S.r.l. e alla Regione Lazio.

In primo grado, Ecoambiente aveva esposto di essere titolare di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Regione Lazio con determinazione n. 3613 del 13.08.2009, per la realizzazione di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) da 180.000 t/a presso la discarica di Borgo Montello. Sosteneva che la realizzazione di tale impianto era stata impedita da una serie di condotte anticoncorrenziali e illecite poste in essere da RIDA, la quale, attraverso dichiarazioni non veritiere sulla natura e capacità del proprio impianto sito in Aprilia, avrebbe ottenuto illegittime autorizzazioni all'ampliamento dalla Regione Lazio, e avrebbe strumentalmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti favorevoli ad Ecoambiente. Tali condotte, unitamente all'inerzia e all'omesso controllo da parte della Regione Lazio, avrebbero cagionato ad Ecoambiente ingenti danni, consistenti nella mancata realizzazione dell'impianto e nella conseguente perdita di opportunità di mercato, culminata con la sua esclusione dalla pianificazione regionale di settore.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra le condotte lamentate e i danni asseritamente subiti. In particolare, il primo giudice ha statuito che la causa diretta ed immediata della mancata realizzazione dell'impianto fosse da ricondurre alla "libera scelta" della stessa Ecoambiente, la quale, per sua stessa ammissione, non aveva avviato i lavori di costruzione nel quinquennio di validità dell'AIA (2009-2014), determinandone così la naturale scadenza e la conseguente perdita di efficacia. Ha inoltre rilevato



come la legittimazione di RIDA a partecipare alla pianificazione regionale e ad impugnare gli atti amministrativi fosse stata riconosciuta con sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.

Avverso tale decisione, Ecoambiente S.r.l. ha interposto il presente appello, articolando tre motivi di gravame:

1. Con il primo motivo, lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere non dedotta una condotta di concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.) e, comunque, nel non qualificare correttamente la fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché nell'escludere il concorso della Regione Lazio nella causazione del danno.
2. Con il secondo motivo, censura l'eccessiva rilevanza attribuita dal primo giudice alla legittimazione di RIDA ad impugnare i provvedimenti amministrativi, sostenendo che tale legittimazione sarebbe scaturita da dichiarazioni false e mendaci, come emergerebbe da una perizia tecnica disposta in sede penale (c.d. perizia Boeri).
3. Con il terzo motivo, contesta il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di nesso causale, deducendo l'omessa pronuncia sui danni relativi al periodo 2009-2014 e l'errata qualificazione della mancata realizzazione dell'impianto come "libera scelta", anziché come scelta necessitata e prudentiale a fronte dell'incertezza giuridica creata dalle azioni di RIDA. Critica, infine, il rigetto dell'istanza di ammissione di una CTU per la quantificazione dei danni, ritenuta erroneamente esplorativa.

Si sono costituite in giudizio RIDA Ambiente S.r.l. e la Regione Lazio, chiedendo entrambe il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. RIDA ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado, sottolineando l'efficacia del giudicato amministrativo sulla decadenza dell'autorizzazione di Ecoambiente e la carenza di prova circa gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. La Regione Lazio ha parimenti contestato ogni addebito, evidenziando la legittimità del proprio operato, fondato su pareri tecnici e dettato da esigenze di interesse pubblico, e l'insussistenza del nesso eziologico tra la propria condotta e i pregiudizi lamentati dall'appellante.

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16/04/2026

DIRITTO



L'appello è infondato e deve essere rigettato.

1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità di nuovi documenti in appello.

In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata RIDA circa l'inammissibilità dei documenti (allegati A e B all'atto di appello, relativi a un procedimento penale) prodotti per la prima volta in questo grado di giudizio da Ecoambiente. L'eccezione è fondata. L'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile **ratione temporis**, sancisce il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello, "salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in tal senso, limitandosi a depositare gli atti senza allegare le ragioni che ne avrebbero impedito la tempestiva produzione in primo grado. Pertanto, i documenti in questione devono essere dichiarati inammissibili e non possono essere utilizzati ai fini della presente decisione.

2. Sul primo e secondo motivo di appello: qualificazione della domanda e legittimazione di RIDA.

I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non qualificare la condotta di RIDA come concorrenza sleale e nel dare eccessivo peso al giudicato amministrativo che ne riconosceva la legittimazione ad agire. Tali censure non colgono nel segno.

In primo luogo, la qualificazione giuridica della domanda (ex art. 2043 c.c. o ex art. 2598 c.c.) è irrilevante ai fini della decisione, posto che la **ratio decidendi** della sentenza impugnata non si fonda su un vizio di qualificazione, ma sulla carenza di un elemento strutturale comune ad entrambe le fattispecie di illecito: il nesso di causalità. Il Tribunale, pur senza soffermarsi sulla distinzione dogmatica, ha correttamente incentrato la propria analisi sulla verifica dei presupposti della responsabilità aquiliana, concludendo per l'insussistenza del nesso eziologico, come si vedrà in seguito. Il giudice di merito, infatti, non è vincolato alla qualificazione giuridica offerta dalla parte, potendo e dovendo attribuire al rapporto dedotto in giudizio il corretto **nomen iuris**.

In secondo luogo, è del tutto corretta la valutazione del Tribunale circa la rilevanza, nel presente giudizio, delle decisioni del giudice amministrativo. La sentenza del TAR Lazio n. 11306/2015, passata in giudicato, ha accertato il diritto di RIDA ad essere inclusa nella pianificazione regionale,



riconoscendone la qualità di operatore del settore. Tale accertamento, sebbene non possa avere efficacia di giudicato su diritti soggettivi diversi, costituisce un fatto storico e giuridico non più controvertibile tra le parti. L'esercizio del diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni, riconosciute come giuridicamente rilevanti, non può di per sé costituire un atto illecito, se non nei casi eccezionali di abuso del processo (lite temeraria ex art. 96 c.p.c.), la cui prova, assai rigorosa, non è stata neppure offerta dall'appellante. Le allegazioni circa la presunta falsità delle dichiarazioni su cui si sarebbe fondata la legittimazione di RIDA, oltre a essere tardive e basate su prove inammissibili in questo grado (la perizia Boeri), si scontrano con l'intervenuto giudicato amministrativo e non possono essere rivalutate in questa sede.

3. Sul terzo motivo di appello: il nesso di causalità e la richiesta di CTU.

Il terzo motivo, che costituisce il cuore del gravame, è parimenti infondato.

La Corte condivide e fa propria la valutazione del giudice di primo grado in ordine all'insussistenza del nesso di causalità tra le condotte addebitate alle appellate e il danno lamentato da Ecoambiente, rappresentato dalla mancata realizzazione dell'impianto di TMB. Ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., sono risarcibili solo i danni che costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Nel caso di specie, la catena causale è stata inequivocabilmente interrotta da un fatto imputabile alla stessa parte danneggiata: la sua scelta di non dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto per l'intero quinquennio di validità dell'AIA rilasciata nel 2009.

La giustificazione addotta da Ecoambiente – ossia la presunta scelta prudenziale di non investire ingenti somme, anche di provenienza pubblica, in un contesto di incertezza giuridica causato dai ricorsi di RIDA – non è idonea a escludere l'efficacia interruttiva della propria condotta. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche amministrativa, sul danneggiato grava un preciso onere di diligenza, finalizzato a evitare o a contenere i danni, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (*Tar Campania Napoli num. 549 del 2017*). Tale principio, oggi codificato anche nell'art. 30, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, impone al soggetto che si ritiene leso da un'attività amministrativa o da azioni di terzi di adoperarsi attivamente per tutelare i propri interessi, anche attraverso l'esperimento degli appositi strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Nel caso di specie, Ecoambiente, anziché rimanere inerte, avrebbe potuto e dovuto attivare i rimedi giurisdizionali a sua disposizione, come la richiesta di misure cautelari in sede amministrativa volte a paralizzare gli effetti dei ricorsi di RIDA o a ottenere un accertamento celere della legittimità della propria posizione. La scelta di "attendere" l'esito dei contenziosi, lasciando scientemente spirare il



termine di validità del proprio titolo autorizzatorio, si configura come una condotta che, inserendosi autonomamente nella serie causale, è stata di per sé sola sufficiente a determinare il pregiudizio finale, ovvero la definitiva impossibilità di realizzare l'impianto.

La statuizione del Tribunale sull'assenza del nesso causale assorbe e rende infondata anche la doglianza di omessa pronuncia sui danni relativi al periodo 2009-2014. Se l'evento dannoso finale (la mancata realizzazione dell'impianto) non è eziologicamente riconducibile alle condotte delle appellate, non può esserlo neppure il danno interinale, che di quell'evento è solo un'anticipazione o una componente.

Infine, del tutto corretta è la decisione del Tribunale di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da Ecoambiente. La CTU è un mezzo di valutazione della prova, non una fonte di prova; essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere probatorio su di essa gravante (art. 2697 c.c.), ma solo quando si renda necessaria per la valutazione di fatti già provati o per la risoluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche. Nel caso di specie, avendo Ecoambiente fallito nel dimostrare il presupposto stesso della responsabilità (il nesso causale), la richiesta di una CTU per quantificare il danno si palesava come meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile.

4. Sulla posizione della Regione Lazio.

Il rigetto della domanda principale nei confronti di RIDA per difetto di nesso causale travolge, per logica conseguenza, anche la domanda accessoria di accertamento del concorso di colpa della Regione Lazio. Mancando un danno ingiusto eziologicamente imputabile a un illecito, viene meno il presupposto stesso per qualsivoglia forma di responsabilità, solidale o concorrente. Ad ogni modo, la Corte rileva che l'operato della Regione, come documentato in atti, appare giustificato dal complesso contesto normativo e fattuale, caratterizzato da carenze impiantistiche, procedure di infrazione europee e dalla necessità di dare attuazione al principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, basandosi su pareri tecnici (ARPA Lazio) e procedimenti amministrativi la cui legittimità non può essere sindacata in questa sede .

5. Sulle spese di lite.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.



Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ecoambiente S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 780/2024:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna Ecoambiente S.r.l. alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, che liquida:
 - in Euro 7.000,00 per compensi in favore di R.I.D.A. Ambiente S.r.l., oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
 - in Euro 7.000,00 per compensi in favore della Regione Lazio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.06.2026

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

